CAMERA DEI DEPUTATI N. 3656-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

Relatore: **BANDIERA**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 settembre 1982 (Stampato n. 2039)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 settembre 1982

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, concernente norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano

Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, risponde alla necessità di risolvere il problema economico della partecipazione italiana alla forza di pace nel Libano.

Non esiste, infatti, nella nostra legislazione una normativa che disciplini la retribuzione dei militari italiani inviati all'estero, al di fuori degli spostamenti imposti da esigenze dell'Alleanza atlantica. L'unica legge in vigore è la 8 luglio 1961, n. 642, che disciplina il trattamento economico dovuto al personale militare in servizio presso le rappresentanze diplomatiche. Questa norma, tuttavia, considera casi isolati, per un periodo di permanenza non superiore a sei mesi, e non può applicarsi collettivamente ad un corpo di spedizione, come possono essere raffigurati i reparti inviati nel Libano, anche in tempi diversi ed a diverso titolo.

Il decreto-legge n. 686, del quale viene proposta la conversione in legge – che risponde a queste necessità, e che ha le caratteristiche dell'urgenza –, estende ai militari italiani impiegati in Libano il trattamento previsto dalla predetta legge n. 642 e, in attuazione dell'articolo 3 della stessa legge, determina l'ammontare dalla misura dell'indennità speciale, al fine di evitare i tempi lunghi che sarebbero necessari con l'applicazione del dettato della legge 27 dicembre 1973, n. 838, cui fa riferimento la legge n. 642.

Il decreto prevede anche l'applicazione ai predetti militari delle norme fissate dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, circa la copertura assicurativa per il personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU, nonché le altre previdenze che a tale personale sono state concesse.

L'invio della forza militare nel Libano, deciso dal Consiglio dei ministri, sulla base di atti internazionali che attendono ancora la ratifica da parte del Parlamento, è un atto di politica estera: sarebbe giusto, quindi, che la copertura non venisse trovata nel bilancio ordinario della difesa con il prelievo di 6 miliardi dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (accantonamento per le « norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali »).

Auspico pertanto che si possa procedere ad una ricostituzione della dotazione del capitolo 6856 ed invito tutti i colleghi a procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

BANDIERA, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

con l'osservazione che all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge l'espressione « indipendentemente dalla durata dell'intervento » deve essere intesa nel senso che il trattamento economico ivi previsto sarà corrisposto limitatamente al periodo di durata dell'intervento.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, concernente norme in materia di trattamento economico del personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Decreto-legge 27 settembre 1982, n. 686, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 267 del 28 settembre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano su richiesta delle parti interessate e su istanza della Comunità internazionale, ai fini di una soluzione pacifica nell'area medio-orientale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 agosto 1982, del 22 settembre 1982 e del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Al personale facente parte della forza militare italiana impiegata in Libano a seguito di accordi internazionali per fini di soluzioni pacifiche nell'area medio-orientale è esteso, indipendentemente dalla durata dell'intervento:

il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642; a tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa è fissata nella misura del 40 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301;

ogni altra provvidenza già prevista per il personale impiegato in zone di intervento per conto dell'ONU.

ARTICOLO 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1982 in miliardi sei, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme sul reclutamento negli organici e sull'avanzamento dei sottufficiali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto: *il Guardasigilli* DARIDA.